

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 52 (1983)
Heft: 1

Artikel: La prima Costituzione del Comune di Poschiavo
Autor: Tognina, Riccardo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-40682>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La prima Costituzione del Comune di Poschiavo

(Questo studio avrebbe dovuto apparire nel 1979 col titolo « I cent'anni della Costituzione del Comune di Poschiavo ». Il ritardo con cui esce è dovuto a due motivi: alle ricerche negli archivi rivelatesi subito difficoltose e all'opportunità di ampliare il tema originale per una trattazione dello stesso in un contesto più ampio, in quello delle comunità cantonale e federale.)

Poschiavo: dal Comune retico al Comune grigione sul piano delle leggi

L'attuale Costituzione del Comune di Poschiavo fu votata dall'assemblea comunale il 24 marzo 1878 ed entrò in vigore il 1. gennaio 1879. I suoi cent'anni non sono stati festeggiati, ma ne parlarono la Radio e la Televisione della Svizzera italiana.

La costituzione poschiavina del 1878-79 si inserisce nella storia del Comune come traguardo dopo un lungo e travagliato periodo di tempo sul piano della politica federale, cantonale e comunale. Essa è anche la risultante di una evoluzione che ebbe inizio con la Rivoluzione francese e che durò sino alla fondazione dello stato federale elvetico e oltre.

La vecchia legislazione poschiavina, dei cui inizi ci informa un documento del 28 maggio 1200, è un eloquente testimone della vita culturale e politico-amministrativa della Valle di Poschiavo nei secoli passati. Essa è stata per secoli la più ampia e la più completa di tutti i comuni della Lega Caddea, alla quale la valle ha appartenuto dal 1408, e di tutti i comuni dello Stato delle Tre Leghe. Essa costituiva il diritto poschiavino, il diritto del comune giurisdizionale di Poschiavo e Brusio e al tempo stesso il diritto del Comune o vicinanza di Poschiavo. Era chiamata « Statuti Ordinationi et Leggi de la Terra, et Territorio di Poschiavo » e risultava « da li Statuti antichi (in lingua latina) del detto Comune et in un volume ridotti nel 1388; et di novo riformati per molti discreti, et prudenti homini de la detta Comunità, a ciò eletti, et deputati e di poi per il Consiglio generale di essa Comunità confermati, et approvati » e tradotti formandone la prima versione in italiano, stampata a Poschiavo nel 1550.

Questi statuti comprendevano quattro « libri » contenenti nell'ordine il diritto costituzionale, il diritto criminale, il diritto di polizia ed economico e il diritto civile.

Il primo capitolo del Libro primo indica le fonti di diritto a cui le autorità dovevano attingere « dove statuti non fossero, o vero manchassero » ¹⁾. Gli organi del Comune erano l'Ufficio podestarile, i Tribunali e il Decano e i Consoli che insieme amministravano i beni pubblici.

Complessivamente gli Statuti del 1550 contavano 241 capitoli o articoli (lunghi da qualche riga a una pagina dattiloscritta). Quelli del 1812 che furono gli ultimi, ridotti a tre libri, constavano di 127 capitoli spesso articolati in vari articoli e lunghi alcune pagine stampate.

La Costituzione del 1878-79 ²⁾, la prima di Poschiavo nella sua qualità di comune del Cantone dei Grigioni (e non più dello Stato delle Tre Leghe) si suddivide in due soli capitoli e in 17 articoli. I motivi della sorprendente brevità del nuovo statuto comunale sono almeno due: nel frattempo erano entrate in vigore una costituzione e alcune leggi nell'ambito della Confederazione e del Cantone, e anche nei comuni si era imparato a distinguere fra la costituzione da una parte e le leggi e i regolamenti dall'altra.

Il cammino dal diritto statutario alla prima costituzione comunale fu lungo e sofferto. Si trattava di superare una situazione locale in parte sempre ancora determinata dai « torbidi grigioni » specie nei loro riflessi locali e di prepararsi a partecipare all'evoluzione in atto nella Confederazione e nel Cantone; evoluzione non facile da seguire già per la posizione geografica della valle che le rendeva difficile una valutazione realistica dei periodi della *Restaurazione* e della *Rigenerazione* e l'inserirsi in questi movimenti politici e politico-culturali ³⁾.

La Rezia o, se si vuole, il Grigioni, entrò nella Confederazione nel 1803. Ma diventò cantone solo di nome. Continuò ancora per alcuni decenni a mantenere l'assetto di compagine di leghe divise a loro volta in comuni. Questi godevano, com'è noto, di una autonomia che permetteva loro di amministrarsi senza ingerenze esterne. Insieme poi i comuni, per il tramite dei loro rappresentanti alla Dieta, esercitavano un potere tale da fare degli organi dello Stato, il Congresso e il Congresso ampliato, degli organi solo e semplicemente esecutivi anche sul piano della politica estera ⁴⁾.

1) Le fonti in questione erano: il diritto comune medievale derivato dal diritto romano, il diritto consuetudinario e l'Assemblea dei cittadini. Circa il diritto comune cfr. ad es. F. Calasso, *Il diritto comune*, Milano 1951.

2) Si trova nella Raccolta di leggi del Comune di Poschiavo del 1921, uscita presso la Tipografia Menghini e, come stampa separata, nell'Archivio comunale di Poschiavo e nell'Archivio di Stato, Coira.

3) Cfr. per quanto riguarda questi due periodi storici P. Dürrenmatt, *Schweizer Geschichte*, Casa ed. Hallwag, Berna, 1957.

4) Riguardo alle strutture dello Stato delle Tre Leghe e il rapporto fra lo stato e i suoi comuni, cfr. R. Tognina, *Il comune retico e grigione*, estratto da « Quaderni Grigioni Italiani », 1964, 2.

Questo assetto dello Stato era sgorgato dalla « Carta delle Leghe » del 23 settembre 1524, rimasta in vigore fino a metà secolo XIX ⁵⁾.

I vari progetti di costituzione cantonale fra il 1814 e il 1853

1. RESTAURAZIONE E RIGENERAZIONE NELLA CONFEDERAZIONE

Gli anni dal 1815 al 1848 si articolano nella storia svizzera in due tempi, quelli della Restaurazione e della Rigenerazione. Il 7 agosto 1815, dopo quattro mesi di lavoro e tre mesi prima dell'apertura del Congresso di Vienna, i rappresentanti dei 22 cantoni poterono firmare una nuova carta comune, il nuovo « Patto federale » ⁶⁾. Esso riassumeva e sostituiva i vecchi patti e dava alla federazione di stati (ossia di cantoni), uscita alquanto scossa dalla Rivoluzione francese, organi centrali che le permettevano di promuovere una politica estera comune. Il carattere federalistico del patto autorizzava poi i Cantoni a governarsi in piena libertà e ad aprirsi alle idee dello stato democratico mentre all'estero si continuava ad accarezzare un'idea opposta, quella dello stato con potere accentrato e di tendenza reazionaria. Gli anni dopo il 1815 e specie quelli dopo il 1830 (Rivolta di Parigi) assunsero così nel nostro paese il ruolo di periodo di preparazione a una rigenerazione, a un rinnovamento, il cui frutto è la trasformazione della lega di stati o cantoni in uno stato federale, lo stato federale elvetico.

2. FINO A QUANDO IL CANTONE DEI GRIGIONI TENNE IL PASSO CON LA CONFEDERAZIONE

Il cammino politico del Grigioni nella prima metà del secolo XIX coincide con quello della Svizzera solo fino all'inizio della Restaurazione. Esso fu, come tutti gli altri cantoni, parte integrante della Repubblica elvetica assumendo il nome di Canton Rezia e accettando, almeno formalmente, la Costituzione elvetica. Esso fu presente a Parigi nel 1802, come gli altri cantoni, con due delegati, per la « Consulta elvetica », cioè per la preparazione, con esperti francesi, di un progetto di costituzione federale e di

⁵⁾ Cfr. riguardo a questa costituzione F. Pieth, *Bündner Geschichte*, Coira 1945, pag. 109 e segg.

⁶⁾ Questo patto fu la carta fondamentale della Confederazione dal 1815 al 1848. Il suo scopo principale era quello di sostituire i patti federali precedenti con un'unica carta fondamentale e di garantire la libertà, la sicurezza e l'indipendenza dei 22 cantoni verso l'esterno. I cantoni a loro volta si riconobbero a vicenda territorio e costituzione. Alcuni capitoli del patto del 1815 erano dedicati all'esercito federale, composto dai contingenti cantonali, e alla difesa del paese. L'organo supremo del paese era la Dieta, in cui ogni cantone era rappresentato da un deputato che agiva secondo le istruzioni ricevute.

un progetto di costituzione per ogni cantone, da cui Napoleone trasse, imponendolo, l'Atto di mediazione che inseriva definitivamente il Grigioni nella compagine federale e che sostituiva le costituzioni dei 13 vecchi e dei sei nuovi cantoni, tra i quali figurava anche il nostro.

Il nostro Cantone si comportò come la Confederazione anche dopo la sconfitta di Napoleone a Lipsia nell'ottobre 1813 nel senso che la Dieta federale e il Gran Consiglio grigione il 1. gennaio 1814 abrogarono la costituzione dettata da Napoleone nel 1803. E agì come la Confederazione anche dopo la caduta di Napoleone. La Dieta federale, la « lunga dieta » di Zurigo, preparò nel 1814 una nuova costituzione, il già citato Patto federale accettato nel 1815 da tutti i cantoni. La Dieta retica, dopo un periodo di crisi per le lotte fra i propizi e i contrari all'annessione del Grigioni alla Svizzera, elaborò un nuovo testo di costituzione cantonale, il quale come ogni tentativo di revisione legislativa di una certa importanza (si pensi al progetto Wahlen per una nuova Costituzione federale) scatenò discussione e malumore non solo nel Cantone ma anche a livello internazionale. In quel momento seppe trovare le parole giuste da rivolgere al popolo retico Clemente a Marca, l'ultimo governatore grigione della Valtellina e capo della Lega grigia. Egli lo esortò in Gran Consiglio « con molto calore » a « salvaguardare la pacifica e felice esistenza della patria attraverso una amichevole intesa » ⁷⁾.

La nuova costituzione venne accettata il 12 novembre 1814 dai due terzi dei comuni giurisdizionali (votavano ancora i comuni e non il popolo, il quale poteva esprimere il suo parere nell'Assemblea comunale). Il Grigioni si era così dato una carta elaborata « in casa » e non fuori, all'estero. Ma essa conteneva un neo, un neo non di bellezza e di buon auspicio. L'art. 34 recitava che la costituzione, coi due terzi dei voti, poteva essere modificata in ogni momento. Si pensava di poter così evitare decisioni sbagliate e di rendere al tempo stesso possibile il miglioramento della giovane carta. Si commise invece un errore, le cui conseguenze si manifestarono durante decenni. Varie buone proposte riuscirono in seguito a raggiungere la maggioranza assoluta dei voti ma mai i due terzi degli stessi.

3. LA VITA PUBBLICA CANTONALE RISTAGNA

Come già accennato, dopo il 1850 iniziò nella Confederazione un periodo di rinascita, di rigenerazione. Nel dicembre di quell'anno la Dieta federale, riunitasi per esaminare la situazione internazionale che si presentava piuttosto oscura (si pensi alla rivolta di Parigi del luglio 1830 e ad altri moti che inducevano a pensare a un conflitto europeo), non poté dispensarsi

⁷⁾ Cfr. F. Pieth, op. cit., pag. 366.

dal toccare il problema della situazione interna. E venne presa una importante decisione: ogni cantone decida se vuole mantenere i suoi vecchi ordinamenti o se darsi una costituzione nuova, comunque in sintonia con gli scopi della Confederazione. Alcuni cantoni, datasi una nuova costituzione, non la consideravano punto di arrivo, ma punto di partenza, verso la promulgazione di un nuovo patto federale, che riconoscesse il loro *nuovo* diritto⁸⁾. Attraversando una lunga crisi politico-religiosa che culminò nella « guerra del Sonderbund »⁹⁾, la Confederazione giunse infine a quel grande traguardo che è la Costituzione federale del 1848, la quale trasformò la Confederazione di stati in uno Stato federale, in una compagine di diritto pubblico con basi più solide¹⁰⁾.

La Costituzione cantonale grigione del 1814 rimase invece in vigore fino alla fine di gennaio del 1854. Anche nel nostro Cantone si manifestò, dopo il periodo della Restaurazione, volontà di rinnovamento. Lo dimostra ad es. l'attività della delegazione moesana in Gran Consiglio come portavoce delle valli Mesolcina e Calanca, le quali erano ben coscienti del loro diritto di dare « istruzioni » ai loro rappresentanti in parlamento. Questa delegazione chiese nel 1834 una ristrutturazione degli organi delle « regioni inferiori » dello Stato e in più nuove leggi civili e criminali cantonali¹¹⁾.

Queste ed altre proposte di rinnovamento nell'ambito delle strutture e della legislazione statale, se raggiungevano la maggioranza dei voti dei

8) In vari cantoni portarono un mutamento nelle strutture sociali e nuove spinte nella vita pubblica, il commercio e l'industria. La nuova società non poteva più essere governata tradizionalmente, senza dinamismo. Il tempo del regime dei patrizi e degli aristocratici era finito. Se ne affacciava un altro, improntato alla parità di diritti fra le popolazioni delle campagne e delle città e deciso ad abbattere non solo politicamente le barriere fra le classi sociali. I contadini dal canto loro chiedevano di essere liberati dal peso delle vecchie decime.

9) Il Sonderbund, lega dei cantoni cattolici costituita nonostante l'art. 6 della costituzione federale in vigore, aveva per scopo la difesa morale e politica del popolo cattolico. Le forze radicali fra i progressisti avevano col tempo portato la lotta nel campo politico-religioso per « diminuire l'influsso della Chiesa specie attraverso i gesuiti e i conventi e per potenziare l'importanza culturale dello stato » (Dürrenmatt, op. cit., pag. 606).

10) Poschiavo dovette in quell'anno occuparsi dei profughi italiani in seguito alla fine disastrosa della prima guerra d'indipendenza. Tuttavia non si trascurarono i problemi interni. Il 27 agosto 1848 si recarono all'Assemblea circa 300 cittadini e 276 votarono per la nuova costituzione e solo 20 contro. Il dott. Daniele Marchioli, che con altri convalligiani aveva seguito attentamente l'evoluzione e le lotte nella Svizzera alemanna ai fini di una patria posta su più solide basi costituzionali, scrisse nella sua *Storia della Valle di Poschiavo*, (Sondrio, 1886, vol. II, pag. 220): « Tutti i patrizi erano fusi nel crogiuolo, compresi i sonderbundisti, onde scongiurare nuovi malori e ridare alla Svizzera pace, sicurezza e prosperità. (...) Festeggiava anche Poschiavo il successo. (...) Il suo partito liberale, inferiore in forze numeriche (...), osò poscia rialzare la testa ed atteggiarsi a vincitore(...) ». L'accettazione della Costituzione da parte della Dieta federale avvenne il 12 settembre 1848.

11) Cfr. l'*Almanacco del Grigioni Italiano* del 1937, pagg. 95 e 96. Il Consiglio generale di Mesolcina e Calanca prendeva parte alla risoluzione dei problemi cantonali attraverso i suoi Messi. Nel 1925 essi chiesero ripetutamente la traduzione italiana di ogni atto destinato alle Valli, « dichiarando esser la Valle pronta a sopportare qualche spesa (...) ».

comuni, non riuscivano mai ad ottenere i due terzi di essi. L'art. 34 della Costituzione del 1814, aggiunto a posteriori per evitare revisioni inutili o dannose e per promuovere cum grano salis iniziative progressiste, continuava a rivelarsi un ostacolo insormontabile nella vita politica, economica e sociale dello Stato. Il Gran Consiglio, composto dai rappresentanti dei comuni, se ne rendeva conto e chiese negli anni trenta a più riprese — nel 1834, '35 e '37 — ai comuni sovrani l'abolizione dell'articolo costituzionale citato. I comuni a loro volta, che consideravano quell'articolo come una difesa della loro sovranità, respingevano ogni volta e con una maggioranza sempre maggiore la proposta del Gran Consiglio.

Al Gran Consiglio si poneva il problema dell'ampliamento dell'orizzonte politico-amministrativo dei comuni giurisdizionali nel senso di creare le premesse necessarie per l'inserimento degli stessi in un contesto comunitario più ampio, in quello del Cantone, di superare il vivere isolato dei comuni che impediva loro di godere dei benefici che il Cantone e la Confederazione potevano offrire e di promuovere fra di essi uno spirito comunitario via via più sentito. « Il Grigioni spezzi finalmente le catene che dividono i cittadini, comune da comune, popolo da popolo », esortò in Gran Consiglio un deputato engadinese auspicando la fondazione di una società per la « rigenerazione » della vita comunitaria cantonale¹²⁾.

L'impresa non era facile. Era ovviamente più difficile che sul piano dello Stato, in quanto con la nuova Costituzione (del 1848) si tendeva ad aumentare i diritti del popolo, rendendolo sovrano, mentre nel nostro Cantone si trattava, con una nuova carta cantonale, di ridimensionare — nel senso di ridurre — prerogative centenarie a livello di comune.

La società citata, alla cui testa stavano le personalità più in vista del Cantone, elaborò subito un progetto di costituzione che prevedeva una autorità esecutiva (Piccolo Consiglio) composta da cinque membri (al posto di tre), il sistema dipartimentale, la strutturazione del Cantone in distretti e circoli e l'istituzione di tribunali di circolo e di distretto oltre al Tribunale cantonale. In materia di *nomine e di votazioni* nell'ambito del Cantone, la totalità dei *cittadini* doveva sostituire quella dei comuni che, secondo la loro popolazione, disponevano di uno, due o tre voti.

La netta opposizione dei comuni giurisdizionali a questo nuovo ordinamento che tendeva ad aggiornare le strutture del Cantone ed a metterlo al passo con il resto del paese, fece scrivere, nel 1841, al giovane redattore della « Bündner Zeitung », Peter Conradin Planta: « La situazione è tale da dover dire: non si può continuare di questo passo. La nostra amministrazione è malata, e lo vede ognuno. Chi ne dubitasse ancora, dia uno sguardo alle regioni inferiori dell'amministrazione della giustizia e della polizia. Si potrebbe scrivere un libro sulle conseguenze di questo malanno politico che rende inutile ogni tentativo di incremento della vita

¹²⁾ Cfr. F. Pieth, op. cit., pag. 433.

pubblica, la partecipazione ad azioni ad alto livello, lo sviluppo dell'industria e quindi dell'economia e che rende vana ogni iniziativa sul piano culturale e sociale impedendo ogni inizio di benessere nel paese ».

I destini di questo progetto di costituzione dipendevano, se ne era certi, dall'art. 34 dell'ordinamento vigente, che non venne abrogato nemmeno con un'apposita votazione avvenuta nel 1848. Nello stesso anno però e precisamente il 6 novembre, entrò in vigore la nuova Costituzione federale, che trasformava la Svizzera in uno stato federale e che chiedeva tra l'altro l'adattamento degli ordinamenti cantonali a quello federale. Nel 1850 il Gran Consiglio presentò un progetto di costituzione molto vicino a quello elaborato dalla società citata. Esso ottenne la maggioranza dei voti dei comuni, ma non i due terzi degli stessi.

I comuni, per la loro centenaria autonomia nei confronti dello Stato e per la loro abitudine di aggiornare le loro leggi passo per passo e in certi settori della vita pubblica quand'era già tardi, non erano preparati, non possedevano ancora le premesse necessarie per seguire gli innovatori, i quali chiedevano l'accettazione di un assetto politico-amministrativo che avrebbe causato profonde modifiche anche nelle strutture del comune. Essi non erano contro ogni innovazione, ma il *modo* e il *ritmo* dell'operazione li volevano determinare loro. Nel 1848 accettarono infatti col dovuto numero di suffragi la suddivisione del Cantone in distretti e il progetto relativo all'istituzione dei tribunali distrettuali. Nel 1850 diedero il loro consenso alle leggi di applicazione riguardo all'istituzione dei circoli (e dei loro tribunali), i quali non si scostavano molto dal vecchio sistema e che territorialmente rispettavano i confini dei vecchi comuni di valle. Il popolo *sentiva* il bisogno di una amministrazione migliore, meno parziale, di una nuova giustizia civile e penale nelle « regioni inferiori », ma la riforma la voleva iniziare dalle cose che lo interessavano direttamente.

4. LA CONFEDERAZIONE INCALZA

Raggiunti i due traguardi citati, il Gran Consiglio, spinto dalle autorità federali, riesaminò il suo progetto di costituzione tenendo conto degli argomenti dei suoi vecchi avversari, e nel 1851 lo ripropose ai comuni sovrani. Il responso fu anche stavolta un secco no.

La Costituzione federale era ormai in vigore da quattro anni. Non si potevano far attendere più a lungo le autorità federali. Nel 1853 il Governo di Coira spedì a Berna la Costituzione del 1814 con l'aggiunta delle revisioni parziali effettuate. L'Assemblea federale la respinse, e il Cantone dovette elaborare una nuova costituzione. I comuni, nei quali l'idea del comune come stato nello stato stava tramontando, accettarono il progetto il 30 novembre 1853 con 38 voti contro 9. La Confederazione lo approvò, e il 1. febbraio 1854 esso poté entrare in vigore. La sovra-

nità cantonale passò così dai comuni al popolo, e le leghe, i comuni giurisdizionali e le vicinie vennero sostituiti da 227 comuni, 39 circoli e 14 distretti. L'amministrazione della giustizia toccava ora (non più ai comuni giurisdizionali ma) ai tribunali di circolo e di distretto e al Tribunale cantonale. Le vicinie nelle singole valli divennero comuni con un'amministrazione propria, e la nomina dei membri del Gran Consiglio passò dai comuni giurisdizionali al popolo, ai votanti dei circoli.

Gli specialisti di diritto pubblico osservano che i legislatori grigioni nel 1853 commisero un errore: quello di non aver definito il concetto di comune politico¹³). Ma se questa carta costituzionale avesse contenuto al riguardo condizioni non gradite al popolo, avrebbe certamente subito il destino delle precedenti. *Un grande traguardo era però stato raggiunto: il diritto statutario comunale non era più costituzionale e doveva col tempo essere sostituito con un nuovo diritto comunale.*

5. IL CANTONE ESORTA

Sarebbe un errore pensare che i comuni, accettata la Costituzione cantonale, si siano messi spontaneamente all'opera adattando la loro legislazione alle nuove condizioni di vita e al diritto cantonale. Il Cantone non mancò, con molta pazienza, di aiutarli sia rinnovando i loro istituti che ammodernando il loro apparato amministrativo. Nel 1854, lo stesso anno in cui entrò in vigore la sua nuova Costituzione, il Cantone mise loro a disposizione un modello di costituzione comunale¹⁴). Risale poi al 1865 una lettera del Piccolo Consiglio (il nostro Governo si chiamò così fino al 1971) in cui i comuni venivano esortati a rispettare l'ordinanza del Gran Consiglio, emanata lo stesso anno, circa l'inoltro di un progetto di costituzione. La maggior parte dei nuovi ordinamenti comunali vennero elaborati negli anni 1866 e 67. Al Governo spettò il compito di esaminare e approvare o di far correggere oltre duecento costituzioni, 98 redatte in tedesco, 76 in romancio e 29 in italiano. E quale varietà: un piccolo comune dell'Heinzenberg presentò un testo comprendente 148 articoli, un altro una costituzione di 5 articoli e un altro ancora disposizioni contenute in 12 righe¹⁵).

Friedrich Pieth scrive nella sua « Bündnergeschichte » (pag. 471): « Anche i contenuti di queste carte, che concernevano il diritto di voto, gli

¹³) Fu un notevole passo innanzi il fatto che i comuni accettarono la disposizione dell'art. 1 che suona: « La sovranità del libero Stato dei Grigioni si fonda su tutto il suo popolo e si esprime mediante le votazioni fatte, in conformità di legge, dal popolo stesso » e non più dai comuni. Per quanto concerne la « Storia della Costituzione del 1853/54 » si veda lo studio di Peter Liver nella Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892 con le modifiche apportate fino al 31 gennaio 1949, pagg. 19-24.

¹⁴) Non è stato possibile rintracciarlo, né a Poschiavo, né a Coira.

¹⁵) Cfr. F. Pieth, op. cit., pagg. 470 e 471.

organi comunali, l'amministrazione delle finanze e lo sfruttamento dei beni dei corpi patriziali, presentavano notevoli differenze. Essi ricordavano nella loro varietà i vecchi ordinamenti statutari. L'esame di queste numerose costituzioni costò al Governo un lavoro di mesi e gli diede la prova che in vari comuni dominava una strana concezione della legislazione comunale e che troppi comuni non disponevano di una buona amministrazione. Non si osservavano in essi i principi di una vita comunitaria sana ».

Dove l'amministrazione comunale è malata, constatava il Governo, non si risolvono nemmeno i problemi principali e non si trova comprensione e senso del dovere nemmeno per i poveri e per la scuola. Non vi si svolge una vita religiosa sentita, vi si trovano edifici pubblici trascurati e vi soffre tutta la vita comunitaria. La vita della famiglia e della comunità, affermava concludendo il Governo, si completano e si sostengono a vicenda.

E Pieth aggiunge (pag. 470): « Sarebbe falso pensare che i comuni fossero disposti ad adattarsi alle nuove condizioni sociali. Occorsero molta pazienza e molta perseveranza per strapparli dal vecchio trantran. Il modello di costituzione messo loro a disposizione dal Cantone nel 1854 non trovò che scarso interesse. I comuni stentavano ad accettare istruzioni dall'alto, memori della loro totale autonomia amministrativa dell'era dello Stato delle Tre Leghe.

Il lungo cammino del Comune di Poschiavo verso la promulgazione di una nuova Costituzione

Poschiavo rappresenta un'eccezione fra i comuni del Cantone in quanto cominciò a occuparsi della revisione e dell'adattamento della sua legislazione alla mutata situazione politica e sociale già prima che il Cantone accettasse la sua prima costituzione e prima che esso invitasse i comuni a riesaminare le loro strutture e i loro ordinamenti. A Poschiavo alcuni cittadini, come si vedrà in seguito, avevano seguito con attenzione e con cognizione di causa l'evolversi della situazione politica cantonale e federale e consideravano inevitabile lo stesso rinnovamento sul piano comunale ¹⁶⁾. D'altra parte, va osservato che proprio il Comune di Poschiavo non poteva non incontrare difficoltà in questo lavoro di aggiornamento. Inutile dire quanto poteva costargli lo staccarsi da istituti (come quello

¹⁶⁾ Va qui ricordato il lusinghiero successo della Costituzione federale del 1848, dovuto a uomini appartenenti alle due confessioni, che sapevano distinguere fra gli attriti dovuti alla presenza nel paese di due confessioni e i veri problemi politici nazionali del momento.

dei Consoli) che avevano fatto buona prova durante secoli, da consuetudini plurisecolari e da ordinamenti ampi e continuamente ampliati e aggiornati, spesso su richiesta del popolo, dal secolo XIII al 1812. Gli Statuti del comune di Poschiavo e del comune di valle omonimo¹⁷⁾ erano, lo si è già detto, i più voluminosi in tutto lo Stato delle tre Leghe ed erano unici per il fatto che consideravano il diritto comune, le vecchie consuetudini « approbatte » e il Consiglio generale (più tardi chiamato Arringo o Assemblea comunale) come fonti complementari di diritto, al di là del diritto statutario. In questo comune erano regolati statutariamente anche il traffico e il trasporto di merci lungo la valle e sopra il valico. Altrove nella Rezia, come ad es. lungo le vie « superiore » e « inferiore » del paese se ne occupavano organizzazioni private, le « Porten ». Pure la nuova situazione creatasi nel comune con l'avvento della Riforma e con la fondazione di una nuova comunità religiosa trovò accoglienza negli ordinamenti comunali insieme con le dovute disposizioni sulla base degli Articoli di Ilanz del 1526 riguardo alla libertà di fede^{17a)}.

1. I PROGETTI DI COSTITUZIONE DEL 1852 E DEL 1853

Prescindendo da un abbozzo di costituzione del 1850, il primo tentativo di dare alla comunità politica una nuova legge fondamentale sta in un « Progetto di Statuto del Comune di Poschiavo » che risale al 1852. Il 20 settembre di quell'anno venne « ordinato di sottoporlo ai Tribunali di Magistrato (Consiglio comunale) e Giunta ». Questa decisione non sta scritta in un verbale ma sul retro dell'ultimo dei nove fogli del progetto stesso.

I due progetti del 1852 e del '53 possono essere esaminati insieme. Il secondo, sgorgato da quello del '52, data del 30 aprile '53 e si trova in archivio in un esemplare stampato. La loro struttura è uguale. La prima parte, che comprende dieci paragrafi, contempla le autorità comunali da eleggere, il modo di elezione da adottare e la durata in carica. La seconda parte, divisa in undici capitoli e comprendente ventitré paragrafi e le obbligate « disposizioni transitorie », si occupa delle *competenze* e dei *doveri* di tutte le autorità incluso « l'Arringo o Sindacato » e dei funzionari principali e indica le entrate e le uscite ordinarie, gli onorari fissi e quelli per le riunioni, le tasse per i servizi dell'amministrazione al pubblico e il modo in cui debbono, ogni anno, essere chiusi, esaminati ed accettati i conti.

¹⁷⁾ Cfr. riguardo alla legislazione statutaria poschiavina A. G. Pozzy, *Die Rechtsgeschichte des Puschlavs bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts*, Poschiavo 1922; Pio Caroni, *Aus der Puschlaver Rechtsgeschichte* in « Festschrift 600 Jahre Gotteshausbund », Coira 1967, pag. 376-407; R. Tognina, *Origine e sviluppo del comun grande di Poschiavo e Brusio*, Poschiavo 1975.

^{17a)} Cfr. R. Tognina, op. cit., pagg. 111, 123 e 170.

Le competenze ed i doveri sono indicati con molta precisione specie riguardo al Podestà, il cui compito non consiste solo nel convocare organi e dirigere riunioni ma sconfina anche nell'ambito dell'amministrazione essendogli attribuiti il rilascio di documenti d'identità, il registro dei forestieri domiciliati e dei soggiornanti, il registro dei nati e dei morti ecc.

Con questo progetto le Autorità miravano ad alcune innovazioni: all'introduzione del controllo di una parte degli abitanti, alla posa della prima pietra dell'ufficio di stato civile, all'introduzione di un sistema di controllo semplice e possibilmente efficace dell'apparato amministrativo incluso l'ufficio del Podestà, al quale viene chiesta la tenuta di un « protocollo progressivo di ogni sua operazione » e alla soppressione di un istituto vecchio e prestigioso, dell'istituto del *Consoli*, che per secoli aveva fatto più o meno buona prova secondo le persone che ne erano investite e che ormai da molti era considerato insufficientemente razionale ¹⁸⁾.

Una definizione dell'ente pubblico (fondato su un determinato territorio e sui suoi abitanti) non è data né dall'uno né dall'altro progetto. Non veniva fornita nemmeno dagli Statuti, la cui ultima edizione risale al 1812. Già negli Statuti sarebbe stata opportuna, anzi necessaria una definizione dei destinatari, che erano: il Comun grande o di Valle, il Comune o Vicinia di Poschiavo e, salvo per il diritto economico e in parte per il diritto civile, il Comune o Vicinia di Brusio. In articoli come quelli dedicati alle nomine è assai facile distinguere fra questi tre enti. « Dodici saranno i Consiglieri, cioè due di Brusio e gli altri dieci di Poschiavo (...) ». Il Consiglio comunale poteva essere convocato nell'ambito della valle e del Comune di Poschiavo. I dodici si occupavano di affari del Comune di valle, i dieci di quelli di Poschiavo. Brusio si amministrava secondo i suoi statuti economici e civili. « Tre saranno i Consoli, tutti di Poschiavo (...) ». Questa disposizione degli Statuti di valle è un'altra prova che l'economia rientrava nei compiti e nelle competenze del singolo comune o vicinia ¹⁹⁾. I Libri primo ed ultimo degli Statuti sono dal 1550 al 1812 leggi contenenti il diritto giurisdizionale e comunale. Così il Podestà, i Consiglieri e la stes-

¹⁸⁾ Le mansioni dei Consoli erano molte e non facili. Ne diamo l'elenco riferendoci agli Statuti del 1757: allestire l'inventario annuale dei beni e delle cose del Comune; conservare la corrispondenza; sollecitare continuamente l'osservanza degli Statuti; farsi consegnare i protocolli di ogni anno; far tenere il Libro taglia (in cui si registravano le infrazioni alla legge e le multe da incassare); opporsi a decisioni sbagliate del Consiglio comunale; presenza a ogni occorrenza nella loro veste di amministratori; far eseguire ai ragionati i dovuti controlli prima della consegna dell'amministrazione agli organi nuovi alla fine dell'anno; distribuzione dei redditi a Brusio e alle comunità religiose di Poschiavo; far controllare al Podestà ogni anno il prezzo delle carni, del pane, del vino ecc.; manutenzione delle strade, dei ponti, controllo dei confini del paese e delle proprietà del comune; controllo dei pascoli e dei tassi, « il tutto senza riguardo alcuno, per il vostro giuramento, e farete castigare tutti i contravventori secondo la forma statutaria sotto pena dello spergiuro (...) ».

sa Assemblea dei cittadini dovevano ogni volta tenere ben presente in quale veste erano riuniti ²⁰⁾.

Gli Statuti disponevano in più di tener conto, riguardo all'elezione del Consiglio e della Giunta, anche delle due comunità religiose. A Poschiavo si eleggevano, come già detto, dieci Consiglieri e trenta membri della Giunta, « de' quali a rata d'estimo (secondo il gettito fiscale) ne avrà la sua tangente il Corpo Cattolico, ed il resto il Corpo Riformato, tenor riparto sinora praticato (...) » ^{20a)}.

Se gli autori del « Progetto di costituzione per la comune economica di Poschiavo » del 30 aprile 1853 hanno dimostrato di possedere spirito innovatore, essi hanno al tempo stesso dovuto tener conto della realtà del momento. Hanno mantenuto, a parte i Consoli, tutte le autorità tradizionali da rieleggere periodicamente: il Podestà, il Consiglio comunale e la Giunta. Intendevano però sopprimere il vecchio sistema di controllo dell'amministrazione introducendo la Commissione di revisione. Al Podestà e ai due Consigli occorreva poi dare in parte nuove competenze non essendo più autorità giudiziarie dopo la creazione dei Tribunali di Circolo e di Distretto. Ma il sistema di elezione delle autorità (Podestà, Consiglio, Giunta, Revisione) doveva, nello spirito, rimanere quello degli Statuti. Ciò risulta già dal citato abbozzo di costituzione del 1850, secondo il quale le nomine dovevano svolgersi nelle frazioni salvo quella del Podestà, che erano:

« Borgo e vicinanze parte riformata (...) »

Borgo e Cologna parte cattolica (...) »

Basso: tutti i cittadini cattolici della Squadra di Basso (...) »

Aino: tutti i cittadini cattolici della Squadra di dentro (...) ».

Da questo elenco risulta che gli evangelici abitanti nel borgo e nelle frazioni formavano un'unica Corporazione. Ciò soprattutto per il fatto che disponevano di una sola chiesa, costruita da essi stessi. I cattolici, specie nelle frazioni più numerosi e secondo una sentenza delle Tre Leghe del 7/17 ottobre 1642 dotati in ogni frazione di una o più chiese, erano distribuiti anche politicamente su tre frazioni con il rispettivo Sindacato ²¹⁾.

¹⁹⁾ Cfr. gli Statuti del 1812, Libro economico, cap. V, 1 e 2.

²⁰⁾ ...cioè se in veste di giudici, di amministratori economici o di legislatori. Cfr. R. Tognina, *Origine e sviluppo del Comune grande di Val Poschiavo*, pag. 77.

^{20a)} Cfr. lo Statuto del 1812, Libro economico, cap. XII.

²¹⁾ L'edizione di Poschiavo del « Sacro Macello di Valtellina » del 25 aprile 1623 ebbe per conseguenza una profonda divisione fra Cattolici e Riformati. La ripartizione, fra le due comunità, dei beni pubblici relativi alla vita religiosa, chiese, cimiteri, legati ecc. (cfr. *Regesti degli Archivi della Valle di Poschiavo*, Poschiavo 1955, pag. 80) dovette essere eseguita da un tribunale arbitrale nominato dallo Stato delle Tre Leghe. Cinque dei dieci punti principali della sentenza, che data del 7/17 ottobre 1642, sono dedicati alle elezioni degli organi comunali. I rappresentanti del popolo dovevano essere per due terzi Cattolici e per un terzo Evangelici sulla base del numero dei cittadini. Anche gli utili comunali dovevano essere ripartiti fra le due comunità secondo questa chiave. Le chiese invece

A metà secolo XIX il rapporto numerico fra i cattolici e i riformati era di 2 : 1. Sia il progetto di costituzione del 1852 che quello del '53 proponevano questo rapporto per l'elezione del Podestà, del Consiglio, della Giunta e della Revisione. E le elezioni annuali, praticate durante secoli, dovevano essere soppiantate da elezioni biennali, salva la Giunta che si voleva eleggere per quattro anni, certo per la continuità della vita politica locale. Una novità rappresentava anche la nomina del Podestà. Non doveva più essere eletto dai nuovi Consiglieri e dai nuovi Consoli ma, insieme col suo vice, il « Loco-tenente », « nello stesso modo come il Presidente del Tribunale di Circolo », dal Sindacato, dall'Assemblea comunale.

Il legislatore non manca occasione per appigliarsi al nuovo già raggiunto e per proporre quanto l'evoluzione in atto chiede. Ma si rende d'altro lato conto che ci sono cose sempre ancora intoccabili. I *domiciliati* grigioni e svizzeri non potevano ancora essere ammessi alle nomine e alle votazioni. « Ogni cittadino comunale non escluso dalla legge o da sentenza ha il diritto di votare in quella frazione dove ha il domicilio ». In più: il Consiglio, autorità amministrativa ed esecutiva, e il Consiglio e la Giunta insieme, « l'autorità suprema economica e legislativa del Comune », a cui i due progetti conferivano compiti assai precisi, dovevano tener conto anche delle « competenze non derogate come all'Art. 2 del Cap. XII dello Statuto (del 1812) ». E un suggerimento lo diede ai legislatori anche la Costituzione cantonale del 1814. « Trattandosi (...) di cambiare o formare leggi, di cui occorre la sanzione del popolo, l'accettazione deve essere pronunciata da due terzi dei voti della Giunta ». Il cittadino Tomaso Lardelli, un testimone del tempo, maestro e in seguito Podestà, rappresentante del Circolo in Gran Consiglio, ispettore scolastico e Commissario del Consiglio Federale, descrive nel modo seguente il funzionamento dell'apparato amministrativo comunale in quel momento:

« Sino allora l'amministrazione del Comune, delle strade, dei pascoli, degli emolumenti comunali era in mano dei tre Consoli, nominati (...) dal Consiglio per un anno d'ufficio, dei quali cadauno teneva per quattro mesi la cassa ed i conti. Crediti e debiti correnti, da loro passavano alla fine dell'anno per il pagamento e per l'incasso al così detto **Libro Taglia** che messo all'incanto, veniva di solito

vennero assegnate tutte ai Cattolici. Questa decisione fu allora e in seguito considerata ingiusta dagli Evangelici, contro la quale però non era possibile appellare. A titolo di risarcimento essi ricevettero la somma di 1'050 fiorini. E subito decisero di costruirsi un tempio nuovo, che poté essere terminato solo nell'anno 1649. L'erezione del campanile durò fino all'anno 1658, e l'opera poté essere considerata definitivamente compiuta solo nel 1707. Un opuscolo di una ventina di pagine intitolato « Elenco delle contribuzioni estere per la fabbrica della Chiesa appartenente alla Corporazione Riformata di Poschiavo », pubblicato a Coira nel 1910 da Giacomo Olgiati, contiene l'appello della Comunità di Poschiavo in italiano, l'appello in latino del decano del Sinodo retico ai fratelli in fede del Cantone e numerose risposte in italiano, in tedesco e in latino di chiese sorelle con indicazione delle offerte per la chiesa di Poschiavo, raccolte dopo il culto o nelle singole case.

rilevato da un oste per la comodità degli incontri. Altre poste erano affidate a due **Ispettori comunali**. Infine gli utili od i discapiti risultanti da tutte queste amministrazioni venivano ripartiti dai **Ragionati** (revisori dei conti), due terzi alla Corporazione cattolica e un terzo alla Corporazione riformata, prima in base all'estimo di cadauna, in seguito in base alla popolazione. In questo modo il Comune non disponeva mai di una lira dei suoi proventi, perché tutto veniva assorbito dalle in allora potenti Corporazioni confessionali. Beati quei tempi, dicono alcuni, in cui il Comune e lo Stato non pretendono nessuna imposta! Ma io dico: Fortunati dessi, se pagano modiche imposte, perché con esse si alimentano le pubbliche imprese di progresso, il bene generale. Chi non semina, non raccoglie, e colui a cui manca l'alimento, intisichisce » ²²).

2. IL PROGETTO DI COSTITUZIONE DEL 28 DICEMBRE 1853

Il progetto del 30 aprile 1853, « accettato quasi all'unanimità dalla Giunta », come dichiara il Podestà reggente P. Pozzi sotto i 33 articoli e le disposizioni transitorie, non fu presentato al popolo. I protocolli delle varie autorità comunali non parlano né di una votazione popolare, né di affari pubblici sbrigati secondo questo testo. Certo è che suscitò nel Comune una vivace reazione, provata dal fatto che otto mesi dopo, il 28 dicembre 1853 fu prodotto in Consiglio e Giunta un nuovo progetto di costituzione, fondato sui vecchi Statuti per quanto riguarda le strutture politico-amministrative e sui rapporti tradizionali fra il Comune e le due Chiese. Si tratta di un progetto doppio. L'uno è intitolato

« Statuti comunali e rapporti confessionali »

ed inizia con la constatazione: « Poschiavo costituisce da sé un Comune politico assoluto ed indipendente ».

Segue un estratto delle Costituzioni della Corporazione cattolica e della Costituzione riformata preceduto da una introduzione che suona:

« In questo Comune si rappresentano due Corporazioni, Cattolica l'una e l'altra Riformata. — Ciascuna di esse si dirige con proprie leggi e consuetudini: ha economia separata e separata proprietà ed amministrazione di beni scolastici, ecclesiastici e pauperili. Le Leggi delle Corporazioni non vengono sottoposte alla sanzione del Comune politico quantunque di regola non possono essere in contraddizione con le disposizioni statutarie e municipali. Le leggi delle Corpora-

²²) Tomaso Lardelli, nato nel 1818 a Poschiavo, a 80 anni si accinse a scrivere la sua biografia, che comprende oltre 300 pagine manoscritte. Il titolo di questo suo lavoro suona « La mia biografia con un po' di storia di Poschiavo, nel secolo XIX ». Date le varie cariche che questo illustre poschiavino ha rivestito, una gran parte dello scritto è dedicata alla vita pubblica locale. Si farà dire a lui stesso con quanta passione si sia occupato della federazione. L'autobiografia di T. L. è riprodotta in *Quaderni Grigioni Italiani*, a. II, n. 2 - a. IV, n. 4.

zioni sono di natura mista, puramente confessionale e confessionale-politica. Le confessionali pure, riguardano l'organizzazione costituzionale d'ogni singola Corporazione, e l'amministrazione dei rispettivi beni; le confessionali-politiche riguardano i rapporti delle Corporazioni stesse col Comune politico ».

Da questo testo risulta chiaramente che le due Chiese, nei confronti del Comune, erano decise ad agire d'amore e d'accordo e che esse erano quanto mai decise a difendere le loro posizioni. La constatazione iniziale: « Poschiavo costituisce da sé un Comune politico assoluto ed indipendente », al lume di queste dichiarazioni risulta alquanto ridimensionata.

Ma veniamo agli estratti di costituzione delle due comunità religiose.

Corporazione Cattolica

I Cittadini cattolici di Poschiavo convocati in pubblica assemblea sotto il presidio consuetudinario del Parroco pro tempore costituiscono la sovranità della Corporazione; che chiamasi Sindacato; esso delibera a maggioranza assoluta di voti, ed ogni cittadino d'anni 19 compiuti ha diritto di voto.

Il Sindacato ha il diritto di nominarsi il proprio Parroco e la sua autorità amministrativa, che chiamasi Deputazione, ed un Economo, od Amministratore.

Ad esso s'aspetta pure la sanzione di tutte le leggi della Corporazione; il rendiconto dell'amministrazione è pure sottoposto alla di lui approvazione.

Inoltre nomina i membri di Giunta che pertoccano alla Corporazione Cattolica, i quali in concorso coi membri di Giunta nominati dalla Corporazione Riformata e col Consiglio comunale costituiscono l'autorità suprema amministrativa del Comune politico. Vedi **Statuti di Poschiavo** Lib.o Econ.o Cap.o XII Art.o 1, 2, 3.

La Deputazione viene composta da nove membri ed è presieduta dal Parroco. Alle singole frazioni componenti la Corporazione Cattolica spetta il diritto di proposta dei membri della Deputazione; il Sindacato la nomina e la conferma. Questi però devono essere cittadini delle speciali frazioni proponenti; restano in carica per sei anni e sono rieleggibili e non c'è esclusione per grado di parentela. Le competenze della Deputazione non sono determinate da leggi scritte; essa esercita i suoi attributi in base a semplici consuetudini in quanto queste si presentano servirle di norma; dirige e sorveglia l'amministrazione ordinaria affidata ad un Economo che è alla stessa responsabile, come la Deputazione al Sindacato. Essa nomina il Consiglio scolastico (cattolico) e propone i membri cattolici che col concorso dei membri proposti dalla Corporazione riformata vengono designati alla composizione della Commissione pauperile Comunale.

L'operato della Deputazione non è sottoposto a nessuna revisione. Tanto delle sue ordinazioni, come delle ordinazioni del Sindacato si tiene apposito protocollo. Essa (Deputazione) estende i suoi diritti unicamente sui beni della Parrocchia,

sul Fondo scolastico dell'Istituto Menghini²³⁾ e sul Fondo pauperile confessionale. Il Fondo parrocchiale si costituisce da stabili e da un reddito di introiti indiretti, sotto cui figurano precipuamente le elemosine e le spese funebri, elargizioni in massima parte fluenti da sentimenti religiosi.

La Corporazione Cattolica, che nel suo complesso costituisce una Comunità Ecclesiastica, si suddivide oltracciò in molteplici Frazioni, ciascuna delle quali gode speciali diritti; possiede sostanza propria ed ha propria amministrazione.

I diritti delle Frazioni sono politici e puramente economico-ecclesiastici.

a) Diritti politici

Ogni Frazione nomina tenor scomparti vigenti fra i cittadini di essa uno o più rappresentanti nel Consiglio comunale (Magistrato) il quale si compone quindi da membri non nominati dall'intero popolo riunito, e la cui autorità emana come da altrettanti stati confederati, che si fanno rappresentare.

b) Diritti economico-ecclesiastici

Ciascuna Frazione nomina e dimette il proprio Cappellano ed un Soprastante della stessa, al quale è affidata l'amministrazione dei beni cui usufruisce.

Il Soprastante, che resta in carica solo per un anno, con diritto di rieleggibilità, dà pure ogni anno rendiconto al popolo della sua frazione della tenuta amministrazione, per la quale egli è responsabile. Il parroco intende di suo diritto di concorrere all'approvazione del conto-reso e di ogni contratto speciale, come pure di tenere il presidio delle convocazioni frazionali.

Questi diritti economico-ecclesiastici sono basati sulla sola inveterata consuetudine o su leggi speciali che ogni Frazione stabilisce da sé e che vengono iscritti in un protocollo chiamato Libro della Chiesa.

Il Parroco ritiene di proprio diritto l'approvazione delle nomine dei Capellani.

Osservazione

Nella Corporazione Cattolica esistono oltracciò delle Frazioni unite nell'esercizio dei diritti politici rispettivi, e da sé costituisce in quello dei diritti economico-ecclesiastici.

Canonicati e Benefici

I Canonicati e Benefici costituiscono una nuova serie di proprietà ecclesiastiche.
(...)

Fondi scolastici

La Corporazione Cattolica possiede un fondo scolastico sotto nome di Legato Menghini, ed una scuola femminile aperta nel Monastero.

L'amministrazione del Legato Menghini è di competenza della Deputazione, che

²³⁾ L'Istituto Menghini, ancora oggi chiamato Ginnasio Menghini, ha per sede uno stabile in Via del Pozzo che durante molti anni ospitò la Scuola secondaria cattolica. Esso è un lascito al «Magnifico Corpo cattolico di Poschiavo» da parte della «Podestessa Anna Maria Vedova del fu Sign.r Podestà Carlo Chiavi di Poschiavo», con cui si dovevano «erigere e mantenere in perpetuo delle scuole pubbliche a beneficio del (...) Corpo cattolico di Poschiavo ed anche di Brusio, nel numero di scolari da fissarsi dagl'infra-
scritti sign.ri Esecutori (...)». Il relativo testamento venne firmato il 21 luglio 1819.

incarica per ciò uno speciale amministratore responsabile per la durata di tre anni; questi ne dà alla stessa rendiconto ogni anno.

Per la scuola femminile non sussiste un fondo scolastico speciale; l'obbligo di essa però gravita tenor fondazione sul Monastero, e quindi sulla sostanza di esso che ne rappresenta il fondo.

La Frazione del Borgo e Cologna, quella di Prada e quella di Aino posseggono pure un proprio fondo scolastico, amministrato da incaricati responsabili delle relative Frazioni, e da queste e dai loro relativi rappresentanti nominati; danno rendiconto annuale alle relative Frazioni o ai loro rappresentanti.

La nomina dei maestri si fa dalla Deputazione per l'Istituto Menghini, e dalle rispettive Frazioni per le scuole frazionali.

I capellani hanno agli altri oneri annesso quello della scuola.

Un Consiglio scolastico nominato dalla Deputazione, composto di tre membri per la durata d'ufficio di tre anni e di un Preside per consuetudine rappresentato dalla persona del Parroco che è in pari tempo Direttore delle scuole, e di un Attuario fuori degli stessi membri approva le nomine dei maestri, sorveglia la retta amministrazione dei fondi scolastici e dirige in generale l'istruzione del popolo. Per le sue gestioni tiene apposito protocollo che si produce ogni anno alla Deputazione.

Fondo pauperile

Il Fondo pauperile della Corporazione Cattolica viene amministrato dalla Deputazione che ne nomina uno speciale amministratore, il quale ogni anno dà il suo rendiconto.

Il reddito del Fondo pauperile si versa nella cassa pauperile del Comune, la quale viene perciò alimentata proporzionalmente da ambedue le Corporazioni, ossia per 2/3 dalla Cattolica e per 1/3 dalla Riformata.

Il Fondo pauperile della Corporazione Cattolica risulta in parte da lasciti privati, e in parte da tasse e contribuzioni.

Una Commissione confessionale che nominasi dalla Deputazione, avuto riguardo a scomparti locali, è composta da tre membri e resta in attività per tre anni. Sorveglia perché vengano sussidiati i poveri della rispettiva Corporazione e ne insinua perciò nota alla Commissione pauperile Comunale due volte all'anno.

Monte di pietà detto Soccorso

La Chiesa di Aino possiede un Monte di Pietà, consistente in granaglie che si anticipano in via di mutuo con l'interesse del quarto per ogni stajo e dietro garanzia di regola solo ai cittadini della intiera frazione.

Il Soprastante ne effettua le mutazioni che si iscrivono in apposito registro.

Osservazioni generali

Le prestazioni della Deputazione, Consiglio Scolastico e Commissione pauperile confessionale sono gratuite.

Agli amministratori speciali, invece, de' beni parrocchiali, scolastici e pauperili e al direttore delle scuole si riconosce una gratificazione.

(Continua)